



CITTA' DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA n° 5 /PM

IL SINDACO

OGGETTO: ordinanza a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana sul territorio comunale di Biella- disposizioni antidegrado relative alla area pubblica dei Giardini Zumaglini e alla area pubblica e privata a uso pubblico, esterna e interna, del centro commerciale "Esselunga", compresa tra le vie Lamarmora/Delleani/Aldo Moro/Torino/Piazza Casalegno.

Premesso che

- in data 20 giugno 2013 è stata emanata un'Ordinanza Sindacale contenente norme a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana relativamente alla sola area pubblica e privata a uso pubblico conosciuta come centro commerciale "Esselunga" (meglio identificata nell'oggetto);
- che nella suddetta area pubblica e privata a uso pubblico, esterna e interna, del centro commerciale "Esselunga", compresa tra le vie Lamarmora/Delleani/Aldo Moro/Torino/Piazza Casalegno, nonché nella zona dei Giardini Zumaglini vengono segnalati numerosi episodi di schiamazzi e di disturbo della quiete pubblica posti in essere da soggetti spesso dediti al consumo di bevande alcoliche e che sono soliti bivaccare creando anche problematiche igienico-sanitarie connesse, tra l'altro, all'abbandono di rifiuti e di bottiglie in loco;
- operatori commerciali e cittadini hanno più volte rappresentato all'Amministrazione Comunale e alle forze dell'ordine la situazione di degrado che si è determinata nei luoghi in questione, situazione non contrastabile con i normali strumenti del controllo in quanto, ovviamente, i comportamenti segnalati, tra i quali molestie ai cittadini e agli operatori commerciali, atti di vandalismo, aggressività, espletamento di bisogni fisiologici all'aperto, difficilmente vengono colti nel fatto;
- la predetta situazione sta assumendo connotati non trascurabili e di notevole impatto sociale ed appare fortemente legata all'asporto (non sempre in modo lecito) e al consumo di bevande alcoliche e di alimenti in genere di cui spesso i contenitori vengono peraltro abbandonati senza riguardo per il decoro dei luoghi e l'incolumità delle persone, creando potenziali pericoli soprattutto per i vetri rotti che si spargono;
- è stato pure segnalato un utilizzo improprio dei servizi igienici del centro commerciale "Esselunga" da parte di persone senza fissa dimora che lasciano i locali in condizioni indecenti e pericolose, anche abbandonando siringhe usate per l'assunzione di sostanze stupefacenti;
- in data 15 marzo 2016, al fine di arginare i fenomeni sopra citati, è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 1/16 PM, con scadenza 31 agosto 2016, a tutela dell'incolumità

pubblica e della sicurezza urbana contenente disposizioni antidegrado relative alla area pubblica dei Giardini Zumaglini e alla area pubblica e privata a uso pubblico, esterna e interna, del centro commerciale "Esselunga", compresa tra le vie Lamarmora/Delleani/Aldo Moro/Torino/Piazza Casalegno;

- che suddetta ordinanza ha costituito strumento valido di contrasto ai fenomeni di disturbo sopra citati ma che nel contempo gli stessi, sia pur ridotti, non sono stati del tutto debellati

Considerato che

- il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante "misure urgenti in materia di pubblica sicurezza", convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125 ha rafforzato i poteri di intervento del Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, nell'ambito della sicurezza urbana, intesa (decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008) come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- nella fattispecie concreta in premessa evidenziata sussiste l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni sopra descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici e aperti al pubblico alle regole della civile convivenza, contrastando situazioni favorevoli al degrado e il disordine sociale ed idonei a rendere più efficace l'azione delle forze dell'ordine.

Visto

- il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante "misure urgenti in materia di pubblica sicurezza", convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125;
- il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, tra le quali l'adozione di provvedimenti di carattere ordinario nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità sopra esposte;
- l'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali;
- quanto stabilito il 2 marzo 2016 in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato presso la Prefettura di Biella, e alla cui attenzione è stata posta la bozza del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno

- prorogare in toto fino al 28 febbraio 2017 le disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 1/16 PM

ORDINA

fino al 28 febbraio 2017, nella area pubblica dei Giardini Zumaglini e nella area pubblica e privata a uso pubblico, esterna e interna, del centro commerciale "Esselunga", compresa tra le vie Lamarmora/Delleani/Aldo Moro/Torino/Piazza Casalegno, il **divieto di porre in essere i seguenti comportamenti**:

- 1) bivaccare, intendendosi per "bivacco" sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o contraria al decoro;
- 2) abbandonare qualunque contenitore di bevande e/o alimenti
- 3) utilizzare in maniera impropria gli arredi urbani presenti (panchine, gradini, staccionate) quando tale comportamento sia finalizzato al bivacco e possa favorire situazioni di degrado;
- 4) introdurre ciclomotori o altri mezzi a motore nell'area pedonale aperta, sotto i portici e nelle gallerie del centro commerciale "Esselunga", nonché all'interno dei Giardini Zumaglini;
- 5) sostare in gruppo con atteggiamento di sfida o comunque in modo tale da impedire la piena fruibilità dei luoghi agli altri cittadini ed ai turisti.

Ricorda che

- i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da 25 euro a 500 euro, salvo che la condotta configuri violazione di altre norme che prevedano sanzioni più gravi;
- l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuata nel dirigente del settore Sicurezza ed Attività Economiche – Protezione Civile del Comune di Biella;
- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata, eliminandone le conseguenze causate;
- l'inottemperanza a tale ordine impartito dal personale con qualifica di ufficiale e/o agente di polizia giudiziaria verrà perseguita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e trasmessa alla Prefettura di Biella, alla Questura di Biella, Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, al Comando di Polizia Municipale di Biella.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione.

Biella, 14.09.2016

IL SINDACO
Avv. Marco Cavicchioli

